



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
CAGLIARI



Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

TRA

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari** - d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**" - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal **Prof. Gabriele FINCO** in qualità di Presidente della Facoltà.

E

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** - d'ora in poi denominata "**Ente Ospitante**" - con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129 C.F. e P.IVA **05841790826** rappresentato/a legalmente dal Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*;

di seguito nominate singolarmente la "**Parte**" o collettivamente le "**Parti**"

PREMESSA

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Cagliari in merito alla richiesta di tirocinio extra-rete della **Dr.ssa Angela COSTANZO**, medico in formazione specialistica iscritto al III anno del CdS;
- g) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto

È interesse della **Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Cagliari**, ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa dell'Università degli Studi di Cagliari. A tal fine, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura la **Dr.ssa Angela COSTANZO**, nata a Palermo il 02-12-1987, di seguito il "**Tirocinante**", garantendo l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo definito dal Consiglio della Scuola.

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio, disciplinata dalla presente Convenzione, si svolgerà indicativamente **dalla data di perfezionamento degli accordi tra le parti** per una durata complessiva di **mesi 6**, presso la **UOC di Urologia della A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo**, diretta dal **Prof. Alchiede SIMONATO**. Il tutor di riferimento sarà il **Prof. Marco VELLA**. L'attività di tirocinio avrà inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente, che ha validità sino alla fine del periodo di tirocinio ed è eventualmente rinnovabile. Si precisa che il Tirocinante può svolgere attività formativa fuori rete formativa per un periodo non superiore a 18 mesi complessivi.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Responsabile della struttura.

Art. 5 – Programma Formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Coordinatore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla presente Convenzione. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'Ente Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 6 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di



formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 8 – Accertamento della Frequenza

L'accertamento della regolare presenza del Tirocinante presso le strutture dell'Ente Ospitante, è affidato al tutor aziendale, **Prof. Marco VELLA**, il quale provvede a comunicare al Coordinatore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 9 – Coperture Assicurative

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle strutture dell'Ente Ospitante, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

Art. 11 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Il Tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 12 – Mensa e Uniformi di Servizio

La Struttura Ospitante assicura agli Specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Doveri dei Medici in Formazione Specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;

Art. 14 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.



Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di “privacy”, esclusivamente per l’attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell’Ente Ospitante dei dati personali del medico in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Art. 16 – Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 17 – Imposta di bollo e registrazione

L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l’onere del pagamento, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 18 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Cagliari, 21 gennaio 2021

Per il Soggetto Promotore

Il Presidente della Facoltà
Prof. Gabriele FINCO

Per l’Ente Ospitante

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone